



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
"In nome del popolo italiano"
Sentenza

969/2017 rgl

Svolgimento del processo.



difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torricollo
a mezzo ricorso depositato il 25/1/2017

contro

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO (MIBACT)**

(che sarà difeso dall'Avvocatura dello Stato e i funzionari delegati, Francesca Giannino e Antonio Contemori)

esercitava azione di (**conclusioni**, ricorso, pp. 62-63, letterali)

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso: 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto:

a) della ricorrente [REDACTED] ad essere inquadrata in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE', con decorrenza dal 19.12.2015;

b) dei ricorrenti [REDACTED], ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO



FINANZIARIO', con decorrenza dal 19.12.2015; condannare il Ministero convenuto ad effettuare i predetti inquadramenti giuridici ed economici dalle suddette date e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dalle date medesime e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali;

2) *IN VIA SUBORDINATA*: in caso di accertata impossibilità della resistente amministrazione di inquadrare i ricorrenti entro le date suindicate e di riconoscimento della proroga (fino al 31.12.2017) della validità delle graduatorie per cui è causa, accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, ciascuno nel profilo professionale suindicato, con decorrenza dalla data del 31.12.2017, ovvero da altra data ritenuta utile; condannare il Ministero convenuto ad effettuare i predetti inquadramenti sia giuridici che economici dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dal 31.12.2017, o altra data ritenuta utile, e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara a tal fine antistatario".

L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendone (**conclusioni**, memoria difensiva, p. 33, sintesi) il rigetto.

*

All'udienza 24/10/2018, in riassegnazione tabellare, nella causa n. 969/2017 rgl sono comparsi:

i ricorrenti personalmente, [REDACTED]

[REDACTED], difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo:

per il Ministero MIBACT ora MIBAC, Antonio Contemori
funzionario delegato.

L'avv. Torcicollo deposita copia atto introduttivo e decreto notificati e documenti anche in forma cartacea.



Il Ministero produce giurisprudenza, dispositivi Tribunali di Cuneo e Urbino.

Parimenti i ricorrenti depositano giurisprudenza (9 sentenze).

I ricorrenti producono inoltre documentazione sopravvenuta e in parte conseguente alla difesa avversaria, attestante comunque l'interesse ad agire dei ricorrenti in base alla posizione in graduatoria e alle vacanze in organico da assegnare/assegnate.

L'Amministrazione è remissiva.

Si concorda acquisizione integrativa in solo cartaceo.

Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 21/12/2018 ore 13:30 con termine per note all'11/12.

All'udienza 21/12/2018, nella causa n. 969/2017 rgl sono comparsi:

i ricorrenti personalmente, [REDACTED]
[REDACTED], difesi dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo, oggi
sostituito dall'avv. Cecilia Menconi;

per il Ministero MIBACT ora MIBAC, Antonio Contemori
funzionario delegato.

Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L'avv. Menconi, per i ricorrenti, deposita copia dispositivo Corte di Appello di Genova, sent. 2018/n. 444.

Discussa oralmente la causa, il giudice, alle ore 13:22 si ritira in camera di consiglio.

*

Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Motivi della decisione.

La domanda dei lavoratori ricorrenti è fondata.



I lavoratori hanno partecipato, come dipendenti di ruolo del Ministero convenuto, ai corsi-concorsi interni, per titoli ed esami, indetti con bandi del 24 luglio 2007 (doc. 8 ricc.), per la riqualificazione e il passaggio dall'area B (attuale area II) all'area C (attuale area III).

In particolare la ricorrente [REDACTED] ha concorso per il profilo professionale di *ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE* e i ricorrenti [REDACTED] hanno concorso per il profilo professionale di *FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO*.

I bandi predetti recepivano, a loro volta, l'accordo del 6 dicembre 2005 e il piano assunzionale del 22 dicembre 2005 (docc. 1 e 2 ricc.) nonché gli accordi siglati fra amministrazione ed OO.SS. del 12 e 13 luglio 2007 (docc. 6-7 ricc.), in base ai quali era intenzione dell'Amministrazione procedere all'inquadramento in area C del numero complessivo di 920 dipendenti collocati nelle graduatorie regionali di merito, nonché procedere, oltre all'inquadramento dei vincitori, allo scorrimento delle graduatorie per la copertura, nell'ambito dei posti banditi, di quelli che fossero divenuti in seguito vacanti, per cessazioni, dimissioni, mobilità, ecc, durante il periodo di vigenza delle graduatorie.

La circostanza che, a fronte degli accordi sindacali del 2007, che prevedevano la copertura dei posti banditi, successivamente divenuti vacanti, per scorrimento delle graduatorie, non sia mai intervenuta l'autorizzazione alla copertura dei suddetti posti, non è circostanza che incrina il consolidamento della decisione dell'Amministrazione di coprire i posti predetti utilizzando la graduatoria: l'autorizzazione o il diniego della medesima, in materia di assunzione nel pubblico impiego privatizzato, si collocano al di fuori della fattispecie da cui origina il diritto soggettivo degli idonei vincitori e il correlato obbligo dell'Amministrazione, avendo in tali casi l'Amministrazione già esercitato la propria discrezionalità, vincolandosi nei bandi e accordi sindacali ad effettuare lo scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti successivamente divenuti vacanti.

La sussistenza di posti vacanti, con un numero di posti vacanti in area III nell'ambito dei posti banditi tale da soddisfare integralmente la domanda degli odierni ricorrenti è analiticamente



esposta, con corredo di documentazione (doc. 18 ss. ricc.), nelle note difensive finali dei ricorrenti, p. 41 ss.

E concretamente, nel profilo di ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, la ricorrente [REDACTED] occupa in graduatoria la posizione n. 5, avendo maturato il diritto a occupare, come vincitrice idonea, uno dei suindicati 5 POSTI VACANTI (v. doc. 21 ricc.); e nel profilo di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO, i ricorrenti [REDACTED] occupano in graduatoria 2 posizioni, avendo maturato il diritto a occupare 2 dei residui 23 POSTI VACANTI (v. doc. 21 ricc.).

A maggior ragione deve ritenersi maturato il diritto, se ampliamo la prospettiva a quella nazionale, essendosi verificata la condizione della sopravvenuta vacanza, per effetto del turn over, dei posti nel profilo bandito nel 2007, ed essendo tali posti, a livello nazionale, in numero superiore alla posizione dei ricorrenti collocati nella propria graduatoria regionale.

Tanto che nel corrente anno 2018, 116 posti vacanti (sul totale originario di 355 posti vacanti nel 2017) sono stati coperti con lo scorrimento delle graduatorie di altri enti, nonostante il Ministero avesse già a disposizione (dal 20 dicembre 2012) una propria graduatoria.

I bandi concorsuali hanno individuato e determinato il numero dei posti banditi, procedendo ex art. 35 TUPI, intrinsecamente identificando la graduatoria i futuri vincitori, non subordinandola al rilascio di alcuna autorizzazione, a nulla rilevando che la stipula del contratto di lavoro, l'inquadramento effettivo, possa aver luogo in un momento successivo all'approvazione della graduatoria.

Con DPCM del 16 gennaio 2007 gli organi statali preposti al controllo della spesa del personale e alle autorizzazioni per l'assunzione avevano autorizzato l'assunzione, visti i limiti finanziari per il triennio 2007-2009, solo di 460 vincitori; tuttavia, in base al contenuto dei bandi concorsuali si evince che il numero dei posti complessivamente banditi era pari a 920, con la conseguenza che in base ai bandi predetti, vi erano in totale 920 possibili "vincitori"; secondo i bandi, pertanto, l'autorizzazione già rilasciata per la copertura di n. 460 posti costituiva invero un limite solo in ordine alla data di inquadramento, nel senso che, mentre i primi 460 classificati avrebbero ottenuto l'inquadramento



non appena conclusi i concorsi ed approvate le relative graduatorie (essendoci già le relative risorse nel triennio 2007-2009), i restanti ulteriori 460 classificati avrebbero ottenuto l'inquadramento solo una volta ottenuta l'autorizzazione degli organi di controllo della spesa del personale (e cioè per i successivi trienni). In altre parole, l'autorizzazione dei suddetti organi non costituiva una condizione per il riconoscimento dello *status* di vincitori e per il conseguente diritto all'assunzione dei suddetti ulteriori 460 vincitori, ma costituiva piuttosto mera condizione di efficacia, per effetto della quale, dopo i primi 460 vincitori, avrebbero ottenuto l'inquadramento in area superiore anche i restanti 460 vincitori (i bandi, all'art. 1, così recitano testualmente: "*Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l'accesso alla posizione economica C1, come illustrato nelle premesse, l'Amministrazione potrà procedere all'inquadramento in ruolo delle prime (...) unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, come risulta dalla colonna 3 del citato allegato 1. (...) Le restanti (...) unità di personale, che avranno anch'esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione*").

Le prime 3 graduatorie (quelle per i profili professionali di Archeologo, Architetto e Storico dell'Arte) venivano approvate con decreto direttoriale del 29 luglio 2010 (doc. 9 ricc.), mentre le ulteriori 7 graduatorie venivano approvate con decreto direttoriale del 20 dicembre 2012 (doc. 12 ricc.).

In base al doc. 14 ricc.:

la ricorrente [REDACTED], per il profilo professionale di ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, è risultata collocata nella graduatoria regionale della Toscana alla posizione n. 5;

mentre i ricorrenti [REDACTED], per il profilo professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO, sono risultati collocati nella graduatoria della regione Toscana, rispettivamente, alle posizioni n. 15 e n. 52.



I ricorrenti, pertanto, sono da qualificarsi idonei non vincitori, solo poiché collocati oltre i posti complessivamente banditi per i suddetti profili nella regione Toscana.

Tuttavia, per gli impegni già assunti in tal senso dal Ministero convenuto, laddove durante la vigenza, ordinaria (triennale) ovvero anche prorogata (fino al 31/12/2018) delle graduatorie stesse si fosse verificata la scoperta dei posti banditi (cioè, per il profilo di Esperto in Comunicazione e Informazione: 1 + 1 a livello regionale, 11 + 11 a livello nazionale; per il profilo di Funzionario Amministrativo ed Economico Finanziario: 7 + 6 a livello regionale, 91 + 90 a livello nazionale), i ricorrenti, essendo risultati idonei, avevano diritto ad essere inquadrati nei suddetti posti.

Nonostante le graduatorie, in forza del dettato legislativo ex art. 35 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, siano certamente rimaste in vigore per 3 anni dalla data della loro approvazione, e cioè rispettivamente le prime 3 graduatorie di archeologo, architetto e storico dell'arte siano rimaste in vigore almeno fino al 28 luglio 2013, mentre le restanti 7 graduatorie per gli altri profili professionali siano rimaste in vigore fino al 19 dicembre 2015, il Ministero convenuto, in virtù del sopravvenire della cd. "riforma Brunetta" (d. lgs. n. 150 del 2009), divenuta cogente in materia di procedure per il passaggio di area con decorrenza dall'1/1/2010, si è visto negare dagli organi statali di controllo l'autorizzazione alla copertura dei posti banditi, all'infuori dei primi 460 posti già autorizzati nel 2007.

Il Mibact, in effetti, ha ripetutamente chiesto anche in seguito al Dipartimento della Funzione Pubblica di poter inquadrare i restanti 460 vincitori, nonché procedere allo scorrimento delle graduatorie oltre ai posti banditi (il 13/11/2012, il 23/3/2016, doc. 18 ricc., e da ultimo il 5/3/2018). Tuttavia, stante il diniego di autorizzazione, né l'inquadramento dei 460 ulteriori vincitori né lo scorrimento delle graduatorie per posti divenuti in seguito vacanti, è ad oggi mai avvenuto, così determinando i lavoratori ricorrenti a rivolgersi all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere una pronuncia con effetti costitutivi, ex art. 63 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Né può dimenticarsi una istanza di doverosità e giustizia, che è intrisa di notorietà, in quanto i corsi-concorso per cui è causa,



nascono dal bisogno di riqualificazione formale di numerosi dipendenti del Ministero che avevano già assunto, in precedenza, mansioni e funzioni proprie dell'area superiore (v. nei bandi il riferimento all'esperienza posseduta e alle specifiche mansioni superiori espletate).

Il d.lgs. 2009/n. 150, in particolare l'art. 24 e l'art. 62 - che ha modificato l'articolo 52 del Testo Unico sul Pubblico Impiego - mentre certamente escludono che, dopo l'1/1/2010 possano essere più "bandite" progressioni di area per mezzo di concorsi interamente riservati al personale interno, tuttavia non escludono che, durante la vigenza delle graduatorie approvate all'esito di concorsi per progressione di area banditi prima dell'1/1/2010, possa disporsi lo scorrimento delle graduatorie e l'assunzione degli idonei, essendo gli effetti dei bandi e degli accordi antecedenti al 2010 interamente regolati dalla legge vigente al momento della emanazione dei bandi stessi e della stipula dei suddetti accordi, e non dalla legge successiva.

Inoltre, la c.d riforma Brunetta, seppure immediatamente vigente dall'1/1/2010, non avrebbe potuto e non può travolgere posizioni di diritto soggettivo pieno, quali discendenti dai bandi e dagli accordi antecedenti, ovvero da decisioni già adottate dall'Amministrazione, comunque idonee a trasformare l'aspettativa dei candidati utilmente collocati in graduatoria da un mero interesse di fatto o legittimo, pretensivo, a un diritto soggettivo vero e proprio. Non solo i concorsi in sé, ma anche il successivo utilizzo delle graduatorie restano regolati dalla legge vigente al momento di indizione dei bandi e dalla speciale disciplina contenuta nei bandi stessi, non potendo essere diversamente regolati in base ad una legge generale intervenuta in seguito, salvo che non sia la legge medesima a stabilire, nei limiti consentiti, una applicazione retroattiva.

Cass. SU, 2012/n. 19595, con riguardo allo specifico tema del c.d. "scorrimento" della graduatoria approvata all'esito della procedura concorsuale, ricordano *"di avere più volte affermato che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria."*



Ciò può avvenire o in applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perché viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo.

La pretesa allo "scorrimento", di conseguenza, si colloca di per sè fuori dell'ambito della procedura concorsuale (esclusa, nella seconda delle ipotesi indicate, proprio dall'ultrattività della graduatoria approvata) ed è conosciuta dal giudice ordinario quale controversia inerente al "diritto all'assunzione", salva la verifica del fondamento di merito della domanda, esulante dall'ambito delle questioni di giurisdizione.

Queste Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (v. fra le altre Cass. S.U. 29-9-2003 n. [14529](#). Cass. S.U. 7-2-2007 n. [2698](#), Cass. S.U. 9-2-2009 n. [3055](#)).

In tale quadro è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui "in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione".

Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del [D.Lgs. n.165 del 2001, art. 63, comma 4](#)" (v. Cass. S.U. 18-6-2008 n. 16527, Cass. S.U. 16-11-2009



n. [24185](#), cfr. Cass. S.U. 13-6-2011 n. [12895](#), Cass. S.U. 7-7-2011 n. [14955](#))”.

Cfr. anche i successivi interventi di Cass. SL 2015/n. 16890, 2016/n. 280, SU 2017/n. 24878 e 2018/n. 26596, che bene hanno delimitato la giurisdizione ordinaria/amministrativa nella disamina cognitiva di più fattispecie.

Anche da ultimo Cass. SL 2018 ord. n. 3332, ha ribadito il principio elaborato dalla propria giurisprudenza: "In materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante "scorrimento della graduatoria" presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori" (Cass. SL n. 19006/2010).

Che pertanto, essendovi motivo di ritenere che tale principio vada applicato oltre che alle nuove procedure concorsuali anche alle selezioni mediante promozione di posti superiori vacanti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato espressamente dalla contrattazione o dal bando".

Ricordiamo, poi, Cass. SL, ord. 2012/n. 9807: "in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.; sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del



danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile (nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro la decisione di merito di condanna a risarcire il danno da ritardo sofferto dal dipendente il quale, utilmente collocatosi in una graduatoria di concorso per dirigente approvata nel luglio 1999, aveva ricevuto l'incarico dirigenziale solo nel dicembre 2000, attesa la genericità delle deduzioni del Ministero circa le esigenze di ristrutturazione correlate all'istituzione delle Agenzie fiscali, contraddette, del resto, dall'attribuzione dell'incarico dirigenziale ad altri vincitori, collocatisi in posizione inferiore nella medesima graduatoria)(cfr. precedente conforme di Cass. 2009/n. 1399).

Sulla base degli accordi e dei bandi sopra specificati, emerge chiara la manifestazione della volontà del Ministero convenuto di

1) considerare vincitori non solo i primi 460 soggetti utilmente collocati nelle graduatorie (su posti già autorizzati prima dei bandi), ma anche i restanti ulteriori 460 soggetti collocati in graduatoria (il cui inquadramento è solo temporalmente differito all'ottenimento dell'autorizzazione per i corrispondenti posti da coprire). Nei bandi la copertura dei 460 posti ulteriori è prospettata non in termini aleatori, di mera possibilità, ma in termini di certezza, l'inquadramento nei suddetti posti essendo solo temporalmente differito al rilascio dell'autorizzazione integrativa;

2) procedere, in ogni caso, per la copertura dei posti banditi e successivamente divenuti vacanti, allo scorrimento delle graduatorie, in tal modo identificando i restanti idonei come ulteriori vincitori (in tal senso, v. solo da ultimo la richiesta di scorrimento inoltrata nel 2016 dal Direttore Generale). In atti documentata la volontà del Ministero convenuto di scorrere le graduatorie implicate nella controversia, la effettiva vacanza sopravvenuta dei posti di cui ai bandi e la volontà di ricoprirli.

I lavoratori ricorrenti hanno chiesto, pertanto, di pronunciare una sentenza costitutiva, che consenta il proprio inquadramento in area superiore, almeno:

1) con decorrenza dalla data di scadenza della vigenza ordinaria delle graduatorie (19/12/2015);



2) in via subordinata, con decorrenza dal 31/12/2017, ovvero da altra data ritenuta utile, in ragione della possibile ultravigenza delle graduatorie per effetto della proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2017.

La c.d. legge Brunetta, fonte sopravvenuta rispetto ai bandi, riterremmo non precludere la copertura dei posti per i vincitori delle progressioni interne bandite anteriormente a tale legge, non potendo privare le graduatorie della loro vigenza ordinaria, che già la legge finanziaria per il 2008 aveva fissato in 3 anni. Pertanto, poiché nel triennio di vigenza ordinaria (2012-2015) si erano liberati, nei profili per cui è causa, dei posti vacanti per disporre lo scorrimento, e il Ministero convenuto aveva già ab origine manifestato la volontà di coprirli, quindi di renderli disponibili, effettuando lo scorrimento (v. accordo del 12/7/2007 doc. 6 ricc.), già erano maturati tutti i requisiti affinché il suddetto scorrimento avesse luogo.

Le spese processuali gravano secondo il criterio della soccombenza sul Ministero convenuto, secondo il prospetto di liquidazione che segue:

Competenza: **Cause di lavoro**

Valore della Causa: **Indeterminabile - complessità media**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.907,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 692,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.519,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.710,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 5.828,00
<hr/>	
% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)	€ 3.496,80
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti	€ 9.324,80

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 5.828,00
Totale variazioni in aumento	+ € 3.496,80
Compenso totale	€ 9.324,80



Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.398,72
IPOSTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 10.723,52

P.Q.M.

accerta il diritto della ricorrente [REDACTED] ad essere inquadrata in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di ESPERTO IN COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, con decorrenza 19/12/2015;

accerta il diritto dei ricorrenti [REDACTED] ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO' con decorrenza dal 19.12.2015;

condanna il Ministero convenuto (MIBAC) ad effettuare i predetti inquadramenti giuridici ed economici con la decorrenza predetta, oltre ad effettuare la correlata ricostruzione di carriera dei lavoratori ricorrenti, riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dalla data predetta e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali.

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 10.723,52 per compensi professionali (v. sopra prospetto) oltre € 259,00 spese (c.u.), Iva e Cap come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Siena, 21/12/2018

il giudice
Delio Cammarosano

